

La nomina del curatore speciale ex art. 321 c.c. è di competenza del giudice tutelare

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 19 maggio 2015 (Pres. Est. Gloria Servetti)

Art. 321 c.c. – Nomina del curatore speciale – Competenza del Collegio – Esclusione – Competenza del giudice tutelare – Sussiste

Il provvedimento di cui all'art. 321 cod. civ. deve essere assunto dal Giudice Tutelare e non dal Tribunale in composizione collegiale.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

osserva

L'orientamento prevalente della Dottrina è, come noto, nel senso che il provvedimento di cui all'art. 321 cod. civ. debba essere assunto dal Tribunale in composizione collegiale. Questo orientamento, alla luce delle modifiche apportate al codice civile ad opera della legge 219 del 2012 e del d.lgs. 154 del 2013 non può ulteriormente essere condiviso. Infatti, le cennate riforme, pur consapevoli del dibattito formatosi attorno alla citata disposizione ed intervenendo espressamente anche nella materia della competenza non hanno modificato l'art. 45 disp. att. c.c. ove è previsto che "la competenza a decidere dei reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli (..) 321 del Codice". Pertanto, se *ab origine* era sostenibile la tesi nel senso che si trattasse di un difetto di coordinamento normativo, ora deve prendersi atto di una persistente volontà legislativa nel senso di attribuire alla competenza del giudice tutelare la pronuncia del provvedimento ex art. 321 c.c. Ciò si concilia, peraltro, con il persistente strumento di contestazione del provvedimento in esame: il reclamo dinanzi al Tribunale ordinario. Inoltre, è coerente con la natura della procedura che non è destinata a regolare lo statuto giuridico di diritti soggettivi ma unicamente finalizzata a introdurre misure di gestione (*latu sensu*: di amministrazione) della rappresentanza del minore. Peraltro, nel senso della competenza del G.T., si è già espresso questo Ufficio (Trib. Milano, giudice tutelare, decreto 31 luglio 2014, est. Buffone).

Per Questi Motivi

Designa per la trattazione del procedimento la dr.ssa ..

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Milano, lì 19 maggio 2015 Il Presidente

Dr.sa Gloria Servetti